



Comune di Pieve San Giacomo

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza
2017 - 2019**

Allegato 8

**Quadro sinottico delle inconferibilità ed
incompatibilità (D. Lgs. n. 39/2013)**

QUADRO SINOTTICO DELLE INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

(D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190)

RESPONSABILI	INCONFERIBILITÀ	INCARICHI NON CONFERIBILI	NORMA
	<p>Condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; - gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; - gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; - gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; - gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nell'Azienda sanitaria locale di riferimento. 	<p>Art. 3, comma 1</p>
	<p>Nei due anni precedenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico; - abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione che conferisce l'incarico. 	<ul style="list-style-type: none"> - gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; - gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; - gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento. 	<p>Art. 4, comma 1</p>
	<p>Coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico; - nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; - nell'anno precedente siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali predetti. 	<ul style="list-style-type: none"> - gli incarichi amministrativi di vertice della regione; - gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; - gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; - gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale. 	<p>Art. 7, comma 1</p>
	<p>Coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico; - nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico; - nell'anno precedente siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione. 	<ul style="list-style-type: none"> - gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione; - gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni (di cui alla lettera a); - gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; - gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione. 	<p>Art. 7, comma 2</p>

RESPONSABILI	INCOMPATIBILITÀ	INCARICHI INCOMPATIBILI	NORMA
	Nelle pubbliche amministrazioni: incarichi amministrativi di vertice ed incarichi dirigenziali, comunque denominati, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico.	assunzione e mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.	Art. 9, comma 1
	<ul style="list-style-type: none"> - Incarichi amministrativi di vertice ed incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni; - incarichi di amministratore negli enti pubblici; - incarichi di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico. 	svolgimento in proprio di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.	Art. 9, comma 2
	<ul style="list-style-type: none"> - Incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; - incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale. 	Carica di: <ul style="list-style-type: none"> - Presidente del Consiglio dei ministri; - Ministro; - Vice Ministro; - Sottosegretario di Stato; - Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400; - Parlamentare. 	Art. 11, comma 1
	<ul style="list-style-type: none"> - Incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali; - incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale. 	<ul style="list-style-type: none"> - carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico; - carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; - carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione. 	Art. 11, comma 2
	<ul style="list-style-type: none"> - Incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione; - incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale. 	<ul style="list-style-type: none"> - con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico; - con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; - con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione. 	Art. 11, comma 3

	<p>incarichi dirigenziali, interni ed esterni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle pubbliche amministrazioni; - negli enti pubblici; - negli enti di diritto privato in controllo pubblico. 	<ul style="list-style-type: none"> - assunzione e mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico; - assunzione e mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 	Art. 12, comma 1
	<p>Incarichi dirigenziali, interni ed esterni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle pubbliche amministrazioni; - negli enti pubblici; - negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale. 	<p>assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidente del Consiglio dei ministri; - Ministro; - Vice Ministro; - Sottosegretario di Stato; - Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; - Parlamentare. 	Art. 12, comma 2
	<p>Incarichi dirigenziali, interni ed esterni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle pubbliche amministrazioni; - negli enti pubblici; - negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale. 	<ul style="list-style-type: none"> - carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; - carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; - carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione. 	Art. 12, comma 3
	<p>Incarichi dirigenziali, interni ed esterni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle pubbliche amministrazioni; - negli enti pubblici; - negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale. 	<ul style="list-style-type: none"> - carica di componente della giunta o del consiglio della regione; - carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, compresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; - carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione. 	Art. 12, comma 4

Legenda:

Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 33/2013, si intende:

a) per «**pubbliche amministrazioni**», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

b) per «**enti pubblici**», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

c) per «**enti di diritto privato in controllo pubblico**», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

- svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
- abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
- finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;

e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;

f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;

g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

l) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

m) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

n) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.